



CONFINDUSTRIA

**AUTORIZZAZIONE REACH E ATTIVITÀ
DI RECUPERO: IL PUNTO DI VISTA DI
CONFINDUSTRIA**

MARIANNA FAINO - CONFINDUSTRIA

ENEA, 19 NOVEMBRE 2013



CONTESTO DI RIFERIMENTO

- Tema di particolare rilevanza per il Sistema federale con il potenziale coinvolgimento di tutti i settori industriali particolarmente impegnati nel campo del recupero
- Attualità del tema anche nel contesto europeo con uno specifico documento di lavoro che la Commissione europea ha sottoposto agli Stati Membri
- Opportunità di un approfondimento da parte di Confindustria e di un confronto con le Istituzioni



MATERIALI RECUPERATI ALLA LUCE DEL REACH

- Esclusione dei rifiuti dal campo di applicazione del Regolamento REACH (art.2, co.2). Va sottolineato che le condizioni per stabilire la cessazione della qualifica di rifiuto sono dettate dalla normativa comunitaria e nazionale sui rifiuti
- Possibilità di esenzione dalla registrazione per le sostanze recuperate, nel rispetto di determinate condizioni (art. 2, co. 7(d) del REACH)
- **Il REACH non prevede un'analogia esenzione dall'autorizzazione per i recuperatori**



UTILITÀ DI MAGGIORI CHIARIMENTI SULL'ADEMPIMENTO AUTORIZZATIVO PER I RECUPERATORI

- Eventualità di esenzione dalla registrazione e obbligo di presentare domanda di autorizzazione per una stessa sostanza
- Opportunità di operare una distinzione sulla base dell'obiettivo dell'attività di recupero: recupero intenzionale della sostanza SVHC inclusa in Allegato XIV (Autorizzazione), recupero di materiale contenente la sostanza SVHC, processo di recupero che fornisce direttamente un articolo



NECESSITÀ DI TRATTARE IL TEMA IN TERMINI GENERALI

- Il Regolamento REACH prevede in condizioni specifiche, l'esenzione dalla domanda di autorizzazione per le sostanze contenute in miscele (art. 56(6) (a) e (b))
- Al di là dei casi specifici, si ritiene essenziale individuare un approccio che consenta di affrontare, **in termini generali**, il tema dell'Autorizzazione in riferimento alle attività di recupero



POSSIBILI CONSEGUENZE DELL'AUTORIZZAZIONE PER I RECUPERATORI

Oneri non sostenibili: a carico soprattutto di PMI
dovuti a

Costi di autorizzazione:
Tariffa, predisposizione
dei dossier di
autorizzazione, possibili
richieste di autorizzazione
per numerose sostanze
nello stesso materiale da
recuperare

Tempi di autorizzazione:
tempi per ricerca
informazioni su sostanze
immesse nel mercato
molti anni prima,
tempi di preparazione
domanda e tempi di
attesa autorizzazione



NECESSITÀ DI NON DISINCENTIVARE IL RECUPERO

- Esigenza di **coerenza tra i diversi obiettivi e strumenti previsti dall'Unione europea** nell'ambito delle politiche di tutela ambientale
- La **Direttiva quadro UE sui rifiuti** (Direttiva 98/2008/CE) stabilisce la **priorità del recupero rispetto allo smaltimento**, ai fini di una maggiore protezione dell'ambiente nella gestione dei rifiuti
- Ruolo cruciale delle attività di recupero nella **promozione di un uso più efficiente delle risorse** che rientra nella strategia dell'Unione europea per una crescita sostenibile



SCOPO AUTORIZZAZIONE E RUOLO DEL RECUPERO

- Garantire il buon funzionamento del mercato interno
- Assicurare adeguato controllo dei rischi legati alle sostanze
- Portare alla **sostituzione delle sostanze con idonee alternative**, ove economicamente e tecnicamente valide



L'obiettivo di sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti può essere efficacemente applicato a prodotti di nuova realizzazione. L'attività di recupero costituisce già di per sé un miglioramento dell'aspetto ambientale



CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

- La tutela della salute e dell'ambiente nella fase di recupero dei rifiuti è ampiamente garantita dal regime di controlli e di gestione del rischio previsto dalla normativa esistente sui rifiuti
- La Commissione europea nell'affrontare la questione della registrazione ha mirato a garantire una corretta applicazione del Regolamento REACH che non rischiasse di interferire negativamente sul recupero



PROPOSTA DI ESENZIONE TEMPORANEA DALL'AUTORIZZAZIONE PER I RECUPERATORI

Gestione del periodo in cui le sostanze in Allegato XIV, pur non essendo presenti nei prodotti di nuova realizzazione, saranno ancora rintracciabili nei rifiuti:

Proposta di

- **esentare dalla richiesta di autorizzazione le attività di recupero** di materiali contenenti la sostanza SVHC, e
- prevedere una **limitazione all'immissione sul mercato dei prodotti recuperati** per garantire un'adeguata salvaguardia della salute e dell'ambiente

Valutazione da fare caso per caso



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

